

Statuto Comunale

TITOLO I **Norme generali**

CAPO I

Art.1 **Principi fondamentali**

Il Comune è Ente autonomo, con propri poteri e funzioni amministrative che esercita e svolge, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi statali, dalle leggi regionali, e dall'Ordinamento degli EE.LL. e dal presente Statuto.

Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per le attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, sintonia con i principi sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali e secondo le modalità fissate nei Regolamenti.

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Per la promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della propria comunità locale, il Comune:

- a) garantisce la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani, incentivandone il protagonismo e la partecipazione;
- b) favorisce l'autonomo apporto degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale;
- c) favorisce l'integrazione etnica e sociale degli immigrati;
- d) stimola il coordinamento della Regione e concorre con essa nell'esercizio della funzione di programmazione;
- e) promuove la collaborazione con la Provincia e con gli altri Enti, compresi quelli strumentali comunque operanti sul territorio, anche a mezzo del costituzione di Consorzi, della stipula di convenzioni o del perfezionamento di accordi di programma;
- f) riafferma e rafforza le consolidate relazioni con i Comuni del Basso Ionio Cosentino e delle zone interne della Sila Greca e, nel contempo, realizza il sistema urbano con Corigliano, al fine di promuovere la comune piena integrazione nella Sibaritide, nella prospettiva del principio di decentramento, di un riconoscimento istituzionale della sua valenza ed omogeneità;
- g) assume i concetti di cultura e di ambiente come risorse e, nel riconoscimento della propria identità storica e valenza naturalistica, valorizza e tutela in particolare le preziose testimonianze Bizantine, nonché i suoi beni paesaggistici.
Ai fini di cui sopra indirizza il suo sviluppo secondo un equilibrato sistema di sinergie, ponendo al centro le attività turistiche ed una pregiata e moderna agricoltura;
- h) concorre ad assicurare una adeguata difesa del proprio territorio, orientando la presenza umana al rispetto ed alla salvaguardia dei segni storici e dei caratteri naturali;
- i) persegue l'obiettivo della riqualificazione territoriale, in una visione integrale di città e territorio anche dando gli indirizzi necessari a favorire l'iniziativa dei cittadini;
- l) promuove e tutela, con ogni mezzo, la pari dignità giuridica, sociale ed economica tra uomini e donne, difende l'alto valore della vita umana, riconosce la famiglia come organismo sociale naturale, ripudia qualunque forma di discriminazione ed all'uopo garantisce la costruzione di un'efficiente rete di protezione sociale, assicurando la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini attraverso le forme di consultazione più

- idonee alle scelte fondamentali che riguardano la salvaguardia dell'ambiente e dell'intera popolazione;
- m) riafferma i principi di civiltà che hanno sempre orientato le azioni delle sue genti e rilancia l'alto significato del principio di legalità, dichiarando il massimo impegno della propria comunità e delle sue istituzioni nella lotta contro la mafia e contro qualsiasi forma di criminalità;
 - n) promuova e sviluppa le iniziative economiche pubbliche, sostiene e valorizza quelle associative, cooperative e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
 - o) fa propria convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20.11.1998 ed opera per la sua concreta attivazione.

Art. 2 Il Territorio

Il Comune di Rossano ha una estensione di 149,43 km. Quadrati ed ha un territorio caratterizzato da una agglomerazione policentrica e confina con il territorio dei Comuni di: - Corigliano - Crosia – Calopezzati – Cropalati – Paludi e Longobucco.
La sua costa è bagnata dal Mar Ionio per una lunghezza di circa 17 km.

Art. 3 Dello stemma e del gonfalone

Il Comune di Rossano, che si fregia del titolo di "Città" ai sensi del DPR 14.10.1998, ha un proprio stemma raffigurante " quattro conchiglie in campo azzurro e cinque gigli disposti in guisa che nell'insieme presentano la figura di Croce " Esso riporta sulla sommità una corona aurea che evidenzia cinque torri di castello ed è impreziosito da due rami con foglie e bacche intrecciate in basso, a sinistra di alloro ed a destra di quercia ed al centro un nastro tricolore".

La stessa raffigurazione è riportata sul gonfalone a fondo giallo.
L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da specifico Regolamento.

Art. 4 Della sede comunale

La sede comunale è ubicata nel Centro storico.

TITOLO II Organi Istituzionali

CAPO I

Art. 5 Degli organi di Governo del Comune

Gli organi di governo del Comune sono: il Sindaco, la Giunta comunale, il Consiglio comunale.

Art. 6

Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l'organo di utilizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e contabile. Esso ha le competenze indicate nell'art. 42 d.lgs. 267/2000, nonché quelle espressamente ad esso attribuite da altre leggi e dal presente Statuto. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari.

Art. 7

Prima adunanza del Consiglio Comunale

Nella prima seduta del Consiglio comunale si procede prioritariamente:

- a) agli adempimenti di cui all'art. 41 del d.lvo 267/2000;
- b) alla convalida degli eletti;
- c) al giuramento del Sindaco neo eletto;
- d) all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
- e) alla comunicazione da parte del Sindaco neo eletto dei componenti la Giunta comunale;
- f) alla costituzione dei gruppi consiliari con designazione dei relativi presidenti.

Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale prende atto della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta (compreso il Vice Sindaco).

La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

La seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del Tuel, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

Art. 8

Linee programmatiche e di mandato

Entro il termine di 60 giorni il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei Singoli Assessori.

Ciascun gruppo consiliare ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione degli appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento comunale.

Con cadenza, almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei Singoli Assessori, entro il 30 ottobre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 9

Elezione del Presidente e di n. 1 (uno) Vice Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio comunale è eletto nel suo seno con votazione segreta e con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza, garantendo la presenza della minoranza, avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

Qualora la prima votazione dovesse risultare infruttuosa si procederà ad altra votazione nella stessa seduta, ed è eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità della elezione del Presidente.

Essi possono essere revocati con le stesse modalità con cui sono stati eletti, sulla base di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La nuova elezione dovrà avvenire entro 20 giorni su convocazione del Consiglio comunale da parte del Presidente, del Vice Presidente o del Consigliere anziano.

Art. 10

Compiti e funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio comunale:

- a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, garantisce un corretto democratico svolgimento dei lavori, nel pieno rispetto delle prerogative e facoltà di ogni Consigliere e gruppo consiliare;
- b) stabilisce, sentito il Sindaco e i capi gruppo l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio; a tale scopo, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale;
- c) dirige e coordina i lavori;
- d) assicura il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le adunanze in conformità delle leggi, dello Statuto e del regolamento;
- e) concede ai consiglieri che ne fanno richiesta la parola secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 11

Sedute del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, se eletto, o dal Consigliere anziano, previa conferenza dei capi gruppo consiliari, con avviso contenente le date di prima e

seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, secondo le norme del regolamento.

La seduta di prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati.

La seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale iniziale o sopravvenuta.

Le sedute sono pubbliche e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti a scrutinio palese, salvo diverse disposizioni di legge e regolamenti. Sono sempre a scrutinio segreto le delibere che comportano apprezzamenti e valutazioni delle qualità delle persone.

I lavori delle sedute consiliari sono verbalizzate e su di essi viene data adeguata divulgazione, a mezzo organi di informazione, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento.

Il regolamento individuerà le eventuali altre modalità di convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 12

I Consiglieri Comunali

I consiglieri rappresentano l'intero Comune e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni, che esercitano in piena libertà.

Essi hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, di presentare proposte di deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio comunale, ovvero emendamenti alle delibere sottoposte all'esame di tale organo per l'approvazione.

Ogni consigliere ha diritto di prendere visione degli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori del consiglio e di ottenere copia di atti e provvedimenti del Comune secondo le norme della legge e dell'apposito regolamento.

Ai consiglieri sono assicurate apposite strutture ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Può essere prevista per ciascun consigliere una assicurazione nei limiti e nei termini della Carta Europea delle Autonomie locali.

I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi e dal regolamento interno del Consiglio comunale.

Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi, alle spese elettorali dei consiglieri comunali sono depositati presso la Segreteria Generale, entro trenta giorni dalla convalida dell'elezione, e sono liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse.

“ I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.

I consiglieri comunali che non partecipano al Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il relativo procedimento di decadenza è disciplinato dal regolamento consiliare.

I Consiglieri comunali possono chiedere, con le forme e le modalità disciplinate dal regolamento la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nella misura e nei limiti fissati dall'art. 82 del TUEL, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i

consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, la cui misura è fissata nel regolamento. Le indennità ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti ai sensi delle leggi vigenti, con deliberazione del Consiglio.

Art. 13

Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo

1. Nella prima seduta i consiglieri si costituiscono in gruppi con una dichiarazione congiunta di adesione sottoscritta, contenente la designazione del Capogruppo. Il Presidente dell'Assemblea ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
2. Al Consiglio, ed ai gruppi consiliari, regolarmente costituiti, è assicurata dal regolamento una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento.
3. Un gruppo può essere composto da un Consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto almeno un seggio.
4. Il Consigliere che si dissocia dal gruppo di appartenenza, ove non dichiara di voler aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio o a una formazione politica presente in Parlamento, farà parte del gruppo misto.
5. È costituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente cui compete di convocarla, ed è assistita dal Segretario Generale o altro dipendente da esso incaricato, con compiti consultivi, di assistenza tecnica-giuridica e di verbalizzazione.
6. Apposito regolamento disciplinerà quanto previsto dal presente articolo, anche con riferimento alle attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 14

Commissioni Consiliari permanenti

Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti per materia omogenee, costituite nel proprio seno.

Esse svolgono funzioni istruttorie ed hanno potere di proposta sulle delibere da sottoporre al Consiglio Comunale.

La composizione, la nomina, il funzionamento, i poteri e le competenze, le forme di pubblicità dei lavori saranno disciplinate con apposito regolamento. Ove si dovessero costituire Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la Presidenza delle stesse sarà attribuita ai consiglieri di opposizione.

Art. 15

Commissioni speciali

Il Consiglio Comunale può altresì avvalersi di Commissioni speciali nominate per lo studio di problemi determinati, al fine di esperire indagini conoscitive su argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune.

Le norme per la composizione, le attribuzioni ed i compiti saranno disciplinati con deliberazioni consiliari.

Art. 16 **Rinvii**

Per quanto non espressamente previsto nelle norme del presente capo, si rinvia al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dei gruppi e delle Commissioni Consiliari.

CAPO II **Il Sindaco e la Giunta Comunale**

Art. 17 **Elezioni del Sindaco**

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 72, 1° comma T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed è Consigliere comunale ad ogni effetto.

Art. 18 **Composizione della Giunta Comunale**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che presiede e da un numero di assessori non superiore a 10, con esclusione del Sindaco, tenendo in considerazione le esigenze di funzionalità e di operatività correlate al programma politico-amministrativo.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, con proprio atto, di cui dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

La legge disciplina le cause di incompatibilità per l'elezione alla carica di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore.

La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Qualora un consigliere assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Sindaco.

Art. 19 **Vice Sindaco**

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito e ne assume le funzioni.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco la funzione vicaria è affidata all'Assessore più anziano di età.

Art. 20 **Competenze della Giunta Comunale**

La Giunta Comunale compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o del Dirigente.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e opera attraverso atti collegiali.

Art. 21

Deliberazione della Giunta Comunale

La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 42 TUEL 267/2000.

Il Consiglio Comunale, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 22

Funzionamento della Giunta Comunale

La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente nella giornata antecedente la seduta, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario o dipendente da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazioni depositate in segreteria con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.

La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza dell'Art. 49 TUEL n. 267/2000, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, i Dirigenti o Funzionari.

La funzione propositiva del dirigente o del funzionario è limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.

Il Segretario prende parte all'attività della Giunta, con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità ed a quelli attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

Le sedute non sono pubbliche, salva diversa decisione.

I dirigenti o funzionari possono assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi di valutazione relativi agli atti che afferiscono alla loro competenza gestionale.

Il Segretario provvede alla stesura del verbale, che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

I verbali sono raccolti in apposito registro e possono essere consultati, a richiesta, da parte di ciascun consigliere.

Art. 23

Cessazione degli Assessori – Sostituzione

I singoli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.

Il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta ad essa successiva.

Art. 24 **Mozione di sfiducia**

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 25 **Attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:

- a) rappresenta il Comune;
- b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, può revocare uno o più Assessori,
motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
- c) convoca e presiede la Giunta; può proporre al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari;
- d) sottoscrive tutti gli atti del Comune tranne quelli che non siano demandati dalla legge, dal
presente Statuto e dai Regolamenti al Direttore Generale, al Segretario o ai Dirigenti;
- e) sovrintende all'esecuzione degli atti;
- f) ha facoltà di assegnare, con apposito atto, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente
per gruppi omogenei di materie con eventuale delega a firmare i relativi atti di amministrazione e di rappresentanza esterna dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
Nell'attribuzione delle funzioni il Sindaco si ispirerà al principio secondo cui agli Assessori
spettano i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai
Dirigenti;
- g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici anche a mezzo dei componenti la
Giunta, limitatamente alle funzioni loro assegnate;
- h) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti,
sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
Comune;
- i) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- j) proclama l'esito dei referendum;

k) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso

Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco svolge le funzioni previste dal T.U.E.L. n. 267/2000, nonché quelle attribuite da altre leggi e dal presente Statuto.

3. In particolare, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 8 dell'art. 50 TUEL n. 267/2000, egli deve assicurare, in ogni caso, la rappresentanza delle minoranze consiliari.

4. Al Sindaco in veste di Ufficiale di governo, sono altresì assegnate attribuzione in servizi di competenza statale, individuate e specificate dall'art. 54 del TUEL n° 267/2000.

5. Nell'esplicazione del potere di sovrintendenza sul funzionamento dei servizi ed uffici, impartisce al Segretario Comunale o al Direttore Generale le opportune direttive per un migliore perseguimento dei fini dell'azione di governo.

6. Egli, oltre a quanto previsto, dall'art. 54 del TUEL, è titolare del potere di ordinanza nei settori di competenza dell'Ente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Art. 26

Esercizio funzioni vicarie. Attribuzione deleghe

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito, assumendosi ed esercitando tutte le funzioni.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, la funzione vicaria è affidata all'Assessore più anziano di età.

Viene favorita l'attribuzione della delega a singoli Consiglieri Comunali, ai sensi e nei termini in cui all'art. 54 del TUEL n° 267/2000.

TITOLO III

Partecipazione popolare

CAPO I

Forme associative ed iniziativa popolare

Art. 27

Riconoscimento delle Associazioni

Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3, comma 5, TUEL n. 267/2000).

A tal scopo favorisce e valorizza le libere forme associative che perseguono fini sociali, culturali e sportive che perseguono finalità non in contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale sugli Enti e organizzazioni no profit e di utilità sociale (ONLUS) e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, garantendo libertà, autonomia e uguaglianza di trattamento e dotazioni di strumenti tecnici e finanziari.

Il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'Amministrazione Comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 2.

Le forme associative a carattere locale devono richiedere formale riconoscimento al Comune.

L'istanza, avanza dal soggetto che ne ha la rappresentanza, deve essere corredata del testo delle norme che ne regolamentano la vita interna e l'azione, al fine di verificare la loro ispirazione ai principi democratici e di individuare le loro finalità. Sull'istanza decide la Giunta con delibera.

Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni od altri organi che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o sussidi.

Art. 28

Consulte Comunali

Sono istituite con atto del Sindaco, a livello comunale, organismi con funzioni consultive per settori di pubblico interesse e con particolare riferimento alle tematiche che riguardano la cultura, l'ambiente, ed i giovani, con impegno ad organizzare un osservatorio per i problemi del lavoro e della tossicodipendenza.

Un apposito regolamento disciplinerà il funzionamento e la organizzazione delle consulte.

La consultazione è obbligatoria per l'elaborazione e l'adozione degli strumenti di programmazione generale e settoriale.

Art. 29

Circoscrizioni

Sono istituite le circoscrizioni di decentramento quali organi di partecipazione di consultazione e di gestione di beni e servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Apposito regolamento disciplinerà le funzioni.

Art. 30

Relazioni sindacali

Il Comune riconosce espressamente il sistema delle relazioni sindacali in quanto momento qualificante nella definizione delle politiche di utilizzo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle questioni concernenti il rapporto tra pubblico e privato, le politiche per lo sviluppo economico della Città, le politiche sociali e quelle tariffarie.

A tal fine potranno essere sottoscritti specifici protocolli di intesa, con particolare riferimento alla gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 31

Potere di iniziativa amministrativa

Alle stesse forme associative, formalmente riconosciute è attribuito il potere di iniziativa amministrativa, sulle materie di loro specifica competenza.

Entro 60 gg. Dal deposito presso la Segreteria dell'Ente della proposta, adeguatamente istituita, il competente organo deve esaminarla e decidere.

Il termine resta interrotto a seguito di determinazioni interlocutorie e richieste di integrazioni.

Dell'iniziativa, nonché dello svolgimento della procedura e del suo esito, viene data adeguata pubblicità a cura dell'Ente.

Art. 32

Iniziativa amministrativa popolare

Lo stesso potere di iniziativa può essere assunto da un minimo di 500 cittadini aventi diritto di voto, su tutte le materie di esclusiva competenza comunale. La raccolta delle firme in calce alla proposta viene effettuata innanzi a funzionari comunali, salva la possibilità di ricorrere alla certificazione della autenticità della sottoscrizione secondo la normativa vigente.

Appositi regolamenti disciplineranno l'attuazione dei due precedenti articoli.

CAPO II

Referendum consultivo

Art. 33

Istituzione del referendum consultivo

L'intera popolazione degli elettori del Comune può essere chiamata ad esprimersi su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina.

Art. 34

Materie Oggetto di consultazione referendaria

L'oggetto del referendum consultivo deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza comunale e non può avere per oggetto:

- a) norme statutarie e regolamentari;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici.

Non possono essere altresì posti ad esame referendario argomenti su cui nei sei mesi precedenti il deposito della proposta, è intervenuta decisione del Consiglio comunale.

Art. 35

Iniziativa referendaria

Il referendum può essere promosso ad iniziativa dei cittadini elettori ovvero dal Consiglio comunale che delibera a maggioranza dei membri assegnati.

Art. 36

Disciplina – Rinvio

E' demandata all'apposito Regolamento la disciplina:

- a) dei limiti e delle modalità per l'esercizio dell'iniziativa popolare;
- b) dell'individuazione dell'organo e della procedura per l'espressione del giudizio di ammissibilità del referendum, in relazione anche alla chiarezza del quesito posto ed alle conseguenze del suo esito;
- c) degli organi, delle forme e dei tempi dell'indizione delle operazioni di voto e del loro svolgimento;

d) della proclamazione dei risultati e dei requisiti minimi per la loro efficacia.

Art. 37 **Natura consultiva – Effetti**

Dell'esito del referendum, di natura e valore esclusivamente consultivo, dovrà tener conto, nelle sue determinazioni, l'organo comunale competente nella materia in cui rientra l'argomento sottoposto al vaglio popolare.

In caso ci si discosti da tale esito, l'Autorità amministrativa dovrà darne adeguata motivazione.

CAPO III **Il Difensore civico**

Art. 38 **Istituzione del Difensore civico**

L'istituzione del Difensore civico è finalizzato a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle sue aziende, istituzioni, nonché delle società cui partecipa con prevalente apporto di capitale pubblico.

Esercita le funzioni espresse dall'art. 11, del TUEL n° 267/2000.

Egli, interviene direttamente per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di propria iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività della assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sull'imparzialità dell'azione amministrativa.

Qualora il Difensore civico rilevi abusi, li segnala all'organo responsabile, informandone il Sindaco qualora si tratti del Segretario o dei dirigenti.

Allorché il Difensore civico individui difformità di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenti violazioni nelle norme di buona amministrazione, ne fa relazione all'organo di governo competente e comunque sempre al Consiglio comunale per conoscenza. In ogni circostanza, il Difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.

Il Difensore civico ha diritto di avere dai responsabili degli uffici comunali, delle istituzioni e delle aziende, copia di ogni atto o documento ancorché coperto da riserva verso il pubblico e di acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per l'espletamento del mandato.

I dirigenti e i responsabili dei servizi sono esonerati dal rispetto del segreto d'ufficio e tenuti a corrispondere direttamente e sollecitamente alle richieste.

Qualora la richiesta del Difensore civico non sia evasa entro dieci giorni, essa viene rinnovata con la fissazione di un termine fisso, scaduto inutilmente il quale, deve segnalare l'inadempienza al Sindaco e al Segretario, ai dirigenti e/o ai Responsabili dei servizi a seconda dei casi, per l'inizio del relativo procedimento disciplinare.

Art. 39 **Dotazione organica**

Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto, la dotazione organica del personale per l'Ufficio del difensore civico e le modalità della sua applicazione.

Al difensore civico compete un'indennità mensile pari a quella del Presidente del Consiglio Comunale.

Nel bilancio comunale appositi capitoli di spesa prevederanno gli stanziamenti necessari per il funzionamento dell'ufficio in parola.

Art. 40

Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Difensore civico redige ogni semestre una relazione sulla attività svolta.

Le relazioni semestrali del Difensore civico e le sue segnalazioni sono sottoposte a discussione nel Consiglio comunale dopo essere state rimesse in copia, a cura della Segreteria comunale, a tutti i Capigruppo consiliari.

La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad eliminare stabilmente gli inconvenienti segnalati dal Difensore civico, se attengono a questioni strutturali o permanenti.

Art. 41

Elezione

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i nominativi che perverranno alla Segreteria Generale nei termini fissati da apposito avviso pubblico. Non può essere eletto chi è stato candidato nell'ultima consultazione elettorale amministrativa.

Se nelle prime tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al Ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 42

Durata in carica

Il Difensore civico ha la stessa durata del Consiglio che lo elegge e resta tuttavia in carica fino alla nomina del successore a cura del nuovo Consiglio comunale, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla elezione del Sindaco.

Ove invece egli voglia candidarsi in una qualsiasi consultazione elettorale, amministrativa o politica, a scadenza naturale, deve dimettersi dalla carica sei mesi prima della data fissata per la convocazione dei comizi.

Art. 43

Revoca

Il Difensore civico può essere revocato per dimostrata inadempienza alle sue funzioni, con motivata delibera consiliare assunta con le stesse modalità dell'elezione.

E' dichiarato decaduto nel caso si conoscano o si realizzino, dopo la nomina, situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, e con la procedura di cui al capo II del TUEL n° 267/2000.

Art.44

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capo si fa riferimento ad apposito regolamento che disciplinerà, le modalità ed i requisiti per l'elezione.

CAPO IV Informazione e partecipazione

Art. 45 Forme di pubblicità ed informazione

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione del cittadino, il Comune si fa carico di garantire corretta ed esauriente informazione.

A tal fine, oltre alla pubblicità degli atti a mezzo della affissione all'Albo Pretorio ed all'accesso nelle forme previste dalla legge 241/90 e successive modificazioni, sarà istituito un Bollettino Ufficiale a pubblicazione periodica e sarà promossa la collaborazione di organi di stampa ed emittenti radio-televisive.

Con specifico regolamento saranno disciplinate le modalità e forme di accesso alle comunicazioni istituzionali.

Al fine di rendere efficace il diritto alla informazione ed all'accesso agli atti del Comune e di agevolare la presentazione di istanze, petizioni e proposte, l'organizzazione comunale prevede espressamente un servizio dedicato all'informazione ed alla comunicazione dei cittadini.

TITOLO IV Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I Organizzazione del personale

Art. 46 Disciplina dello status del personale

Il personale è classificato in categorie secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 47 Dirigenza

Le leggi dello Stato, i contratti collettivi di lavoro, lo Statuto e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano lo stato giuridico dei dirigenti e responsabili di struttura prevedendo:

- a) le competenze;
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo del Comune;

c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale o il Direttore Generale e i dirigenti e responsabili di struttura.

Art. 48

Compiti dei dirigenti

Al dirigente e responsabile di struttura compete l'esercizio delle funzioni di direzione di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, nonché l'espletamento di incarichi speciali.

Il dirigente svolge le funzioni previste dalle leggi, nonché i compiti ad esso assegnati dal Sindaco sulla base dei criteri con le modalità stabiliti nell'apposito regolamento.

I dirigenti provvedono le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dell'Ente, secondo le prescrizioni delle norme regolamentari.

I dirigenti ed i responsabili di struttura provvedono altresì alla stipula dei contratti conformandosi alla disciplina del relativo regolamento.

Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa per progetti e programmi, è istituita la Conferenza permanente dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei servizi, convocata almeno una volta al mese dal Segretario Generale o dal Direttore Generale che la presiede e coordina.

Art.49

Copertura posti e affidamento incarichi dirigenziali

La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, in via eccezionale con deliberazione motivata, di diritto privato (art. 110, TUEL n° 267/2000).

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e modalità per la copertura dei posti di dirigenti previsti nella vigente dotazione organica, il conferimento degli incarichi dirigenziali, l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna e di alto contenuto professionale, la stipulazione di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, nel rispetto dei principi e limiti espressamente indicati dalle leggi vigenti.

Art. 50

Direttore Generale

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Il Regolamento di cui al comma 1, prevedrà, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti, durata dell'incarico non eccedente quella del mandato del Sindaco, compiti e funzioni, cessazione e revoca dell'incarico.

Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplinerà, nel rispetto delle leggi e dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

Art. 51

Segretario Generale

Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione, funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti .

Svolge le altre funzioni previste dalle leggi.

Può con atto del Sindaco, svolgere le funzioni del Direttore Generale e di cui al precedente art. 49 in assenza di nomina dello stesso.

E' nominato e revocato dal Sindaco secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

Dà il parere di legittimità se richiesto dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 52 Vicesegretario

Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO IV Delle responsabilità

Art. 53 Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire i danni derivanti da violazioni di obblighi afferenti all'espletamento del mandato o alla prestazione del servizio, secondo le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 54 Responsabilità verso terzi

Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo, secondo le norme di legge vigenti in materia.

Ove il Comune abbia risarcito al terzo il danno cagionato dall'amministrazione o dai dipendenti, esercita contro questi azione di rivalsa, denunciando al contempo i fatti alla Corte dei Conti.

TITOLO V Gestione dei servizi pubblici comunali

CAPO I Forme di gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 55

Principi generali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di una sua competenza nelle forme consentite dalla legge.

CAPO II

Organismi strumentali del Comune

Art. 56

Le Istituzioni del Comune

Per l'esercizio dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi di un organismo strumentale, dotato di autonomia gestionale, denominato istituzione.

Essa informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell'affidamento di alcuni servizi privilegia le Associazioni di giovani disoccupati o della terza età, nonché le Organizzazioni del Volontariato, che operano senza fini di lucro.

Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 57

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 membri.

Sono membri di diritto il Sindaco o suo delegato, che lo presiede ed un rappresentante della chiesa locale designato da S.E. l'Arcivescovo.

Gli altri componenti sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate, per uffici ricoperti in organizzazioni cooperativistiche e di volontariato laico.

In caso di inerzia si attueranno i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla durata dell'Organo che li ha eletti, non possono essere rieletti.

Art. 58

Il Presidente dell'Istituzione

Il Sindaco o suo delegato fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, ne assume la presidenza, e convoca le riunioni.

Sull'andamento della gestione riferisce al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, o a seguito di richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, assegnati al Comune.

Sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale e delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, impartisce al direttore le opportune disposizioni e ne verifica i risultati.

Egli ha la facoltà di nominare tra i componenti il Consiglio di Amministrazione un vice presidente.

Art. 59

Il Direttore della Istituzione.

Al direttore compete la responsabilità gestionale della istituzione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla sua nomina provvede il Sindaco:

1. individuando tra i dipendenti dell'Ente, in possesso di qualifica non inferiore alla categoria "D";
2. mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero di diritto privato, con esterni, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti eventualmente previsti per la copertura della qualifica da ricoprire.

La nomina ha durata prevista dall'art. 57 ed è rinnovabile con provvedimento motivato sulla base della valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto nei servizi diretti.

Con provvedimento motivato dal Sindaco, può essere revocato a seguito di accertato andamento negativo della gestione.

Art. 60 Aziende speciali del Comune

L'azienda speciale è l'ente strumentale del Comune, dotata di personalità giuridica.

Sulla base di ampia autonomia imprenditoriale essa svolge la sua attività ispirandosi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente, il direttore.

Art. 61 Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Azienda Speciale

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri compreso il presidente.

Il presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Essi devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale, nonché documentata esperienza per funzioni disimpegnate presso aziende ed enti pubblici e privati, e/o competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto dura l'Organo che lo ha nominato.

Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sul funzionamento dell'azienda e sull'attività del direttore.

Art. 62 Il Direttore dell'Azienda Speciale

Il direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali, in osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio comunale e delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Alla sua nomina si provvede:

- a) mediante distacco di personale dipendente dal Comune, in possesso di qualifica non inferiore alla categoria "D";

b) mediante contratto a tempo determinato, stipulato dal presidente, su mandato conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione, con soggetto esterno in possesso di particolari requisiti di competenza e professionalità e comunque di quelli richiesti per l'accesso alla categoria "D".

La nomina ha la durata prevista dall'art. 60 ed è rinnovabile con provvedimento motivato, sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché a livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti.

Egli, di contro, con provvedimento motivato del Sindaco può essere rimosso dall'incarico a seguito di accertato andamento negativo della gestione.

Art. 63

Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Speciale – Rinvio

Il funzionamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo statuto della stessa e dai regolamenti nel rispetto delle leggi.

La vigilanza viene esercitata secondo le modalità indicate nello Statuto speciale dell'azienda che deve prevedere anche la funzione ispettiva dei componenti organi comunali.

Art. 64

Società per azioni

Il Comune può gestire i servizi pubblici locali anche a mezzo di Società per azioni a responsabilità limitata costituita o partecipata secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge.

L'organizzazione ed il funzionamento nonché i rapporti tra la Società ed il Comune sono regolati dall'atto costitutivo, dallo statuto della società e dalla normativa vigente.

Art. 65

Servizi pubblici in economia e in concessione a terzi

Il Comune può gestire i servizi locali anche in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istruzione o una azienda, oppure in concessione a terzi quando sussistono le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Art. 66

Convenzioni

Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti per svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi pubblici locali.

Art. 67

ConSORZI

Il Comune può costituire con altri enti, consorzi per la gestione associata di servizi pubblici locali, secondo le modalità di legge.

TITOLO VI

L'Ordinamento Finanziario ed i controlli interni

Art. 68

Ordinamento della contabilità comunale

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 69

Bilancio annuale e pluriennale

Il bilancio annuale e quello pluriennale sono redatti in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio economica del Comune.

Il bilancio annuale, quello pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 70

Bilancio di previsione

Il bilancio annuale di previsione contiene l'allocazione delle risorse e degli interventi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 71

Autonomia finanziaria

Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, ha potestà per determinare criteri ed entità della compartecipazione degli utenti alla copertura delle spese per i servizi che esso assicura.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi, in rapporto ai costi reali dei servizi, potrà essere differenziata in rapporto alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 72

Il collegio dei Revisori

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori secondo le disposizioni di cui all'art. 234 del TUEL n° 267/2000. Esso collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Art. 73

Termine per l'adozione dei regolamenti

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto saranno adottati tutti i regolamenti di attuazione.

Art. 74

Revisione dello Statuto

Le modifiche dello Statuto saranno adottate con le stesse modalità e procedure della sua approvazione.

Art. 75

Verifica attuazione dello Statuto

Il presente Statuto sarà sottoposto a verifica circa l'attuazione, da parte del Consiglio Comunale, sulla base di una relazione elaborata dalla competente Commissione Consiliare, previa adeguata consultazione in tutte le forme possibili e con la garanzia della massima informazione dei cittadini sui procedimenti e sulle conclusioni.

Art. 76

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

